



Decisione/1371/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5276/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5276/TFNSVE/2025-2026, 5276 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. URBETEVERE CALCIO (matricola 922716) contro la società A.S.D. SORA CALCIO 1907 (matricola 951467) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MELLINI AMEDEO (matricola 2464744)

in data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.S.D. URBETEVERE CALCIO (matricola 922716) ha proposto ricorso din-nanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. SORA CALCIO 1907 (matricola 951467), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazio-ne tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento al calciatore AMEDEO MELLINI (matricola 2464744).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione alle-gata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titola-re del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel sud-detto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 243,00 (duecentoquarantatre/00), come da attestazione rilascia-ta dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle par-ti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, acco-glie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società A.S.D. SORA CALCIO 1907 (matricola 951467) tenuta alla corresponsione, in favore della società A.S.D. URBETEVERE CALCIO (matricola 922716), del pre-mio di formazione tecnica relativamente al calciatore AMEDEO MELLINI (matricola 2464744), nella misura di euro 243,00 (duecentoquarantatre/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai